

# LE PRINCIPALI NOVITÀ ATTESE NEL 2024 PER GLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

Se non interverranno proroghe nel 2024 l'incentivo giovani assunti a tempo indeterminato subisce delle modifiche così come l'assunzione di donne "svantaggiate", ritorna ad avere le caratteristiche previste nella sua formulazione originale e introdotte della Legge 92 del 2012 (articolo 4, commi da 8 a 11)

Nelle seguenti schede sono messe in evidenza i principali cambiamenti che interesseranno gli incentivi per assumere giovani a tempo indeterminato e donne "svantaggiate".

<b>DALL'INCENTIVO UNDER 36 VIGENTE FINO AL 2023 ALL'INCENTIVO INCENTIVO UNDER 30 GIOVANI NEL 2024</b>	
<b>Cosa cambia</b>	<b>Cosa non cambia</b>
L'incentivo non si applica più agli under 36 ma agli under 30. Quindi giovani con età massima di 29 anni e 364 giorni (all'atto della prima assunzione agevolata)	
	I requisiti richiesti. I giovani, infatti, non devono essere mai stati occupati a tempo indeterminato: <ul style="list-style-type: none"> <li>- con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa</li> <li>- anche in caso di dimissioni ovvero qualora la risoluzione sia avvenuta nel periodo di prova</li> </ul> Per verificare questi requisiti è possibile utilizzare il sito INPS.
	Il tipo di contratto che "attiva" l'incentivo, nel dettaglio: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contratto di lavoro a tempo indeterminato (Tempo pieno o P.T.) o anche in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro (L.142/2001)</li> <li>- Somministrazione a tempo indeterminato (Staff Leasing) a Tempo pieno o Part-time</li> <li>- Trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine (il giovane deve essere in possesso del requisito anagrafico al momento della trasformazione).</li> </ul>
La durata dell'esonero torna ad essere per tutta Italia 36 mesi. (non più quindi 48 mesi per le aziende del mezzogiorno)	
L'esonero contributivo si dimezza: sgravio del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro anziché 100%.	
Il massimale annuo dello sgravio contributivo ottenibile passa da 8.000 a 3.000 € (riparametrato e applicato su base mensile)	
Torna ad essere di 6 mesi l'arco temporale in cui non è possibile procedere a licenziamenti di tipo	

oggettivo (individuali o collettivi) nella medesima unità produttiva a quella del lavoratore con l'agevolazione sia prima che dopo l'assunzione.	
	L'esonero contributivo non è cumulabile con «altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi»
	In caso di fruizione parziale dell'incentivo, da parte di un altro datore di lavoro, il nuovo datore di lavoro può ricevere l'agevolazione per i mesi residui e ciò indipendentemente dal fatto che, alla data della nuova assunzione, il lavoratore: <ul style="list-style-type: none"> <li>- abbia già avuto un rapporto a tempo indeterminato (quello precedentemente agevolato)</li> <li>- abbia una età maggiore dei 35 anni e 364 giorni</li> </ul>

<b>DALL'ASSUNZIONE DONNE "SVANTAGGIATE IN VIGORE AL 2023 ALL'INCENTIVO COME PREVISTO ORIGINARIAMENTE DALLA LEGGE 92 DEL 2012 (ART.4 COMMI DA 8 A 11)</b>	
<b>Cosa cambia</b>	<b>Cosa non cambia</b>
	Requisiti (alternativi) richieste alla lavoratrice «svantaggiata» <ol style="list-style-type: none"> <li>a. almeno 50 anni di età e disoccupata da oltre 12 mesi</li> <li>b. di qualsiasi età, ovunque residente e priva di impiego da almeno 24 mesi</li> <li>c. di qualsiasi età, priva di impiego da almeno 6 mesi e (alternativa): <ul style="list-style-type: none"> <li>- residente in un'area svantaggiata (individuata dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, approvata dalla CE in data 16/09/2014 e successivamente modificata con decisione della medesima Commissione C (2016) final del 23/09/2016</li> <li>- con una professione o assunzione in un settore economico caratterizzato da un'accennata disparità occupazionale di genere (v. Decreto interministeriale n. 327/2022)</li> </ul> </li> </ol>
L'esonero contributivo si dimezza: sgravio del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro. (prima 200%)	
	Durata incentivi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fino a 12 mesi (anche in caso di proroga) per contratto a tempo determinato</li> <li>- Per 18 mesi per contratto a tempo indeterminato o trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato</li> </ul>
	L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione

	previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri non sia espressamente previsto un divieto di cumulo (es. «under 30» o «under 36»).
--	--

#### Incentivo beneficiari Assegno di Inclusione

Dal 1° gennaio 2024 diventa fruibile l'incentivo previsto in caso di assunzione di beneficiari di Assegno di inclusione che prevede\_

- in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato uno sgravio del 100% (nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua) dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro,
- In caso di assunzione con contratto a tempo determinato uno sgravio del 50% per 12 mesi (nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua) dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per 12 mesi.